

Decreto federale concernente l'impiego di membri del personale militare per consulenze sulla sicurezza presso rappresentanze svizzere all'estero

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 69 capoverso 2 e 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 2014²,

decreta:

Art. 1

¹ L'impiego contemporaneo di al massimo tre membri del personale militare, non armati e in borghese, per consulenze sulla sicurezza presso rappresentanze svizzere in Paesi con una situazione critica in materia di sicurezza è approvato.

² L'impiego è prestato come servizio d'appoggio.

³ L'impiego è limitato al 31 dicembre 2016. Il Consiglio federale può interrompere o concludere l'impiego in qualsiasi momento.

⁴ La durata del servizio d'appoggio di un singolo membro del personale militare è limitata a 12 mesi.

Art. 2

Il Consiglio federale informa le Commissioni della politica estera e le Commissioni della politica di sicurezza in merito a importanti sviluppi della politica estera che potrebbero modificare l'impiego.

Art. 3

Ogni anno, entro il 31 dicembre, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport presenta alle Commissioni della politica estera e alle Commissioni della politica di sicurezza un rapporto intermedio sull'impiego.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 510.10

² FF 2014 1489

Impiego di membri del personale militare per consulenze sulla
sicurezza presso rappresentanze svizzere all'estero. DF
